

# ASSOCIAZIONE IL SORGITORE

## STATUTO

### I PERSONALITA', SEDE, DURATA

#### **Art. 1**

E' costituita l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE IL SORGITORE, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

#### **Art. 2**

La Sede sociale è a 6919 Carabietta - Casa Maithuna.

#### **Art. 3**

La durata dell'Associazione è illimitata.

### II SCOPI

#### **Art. 4**

Il Sorgitore persegue le seguenti finalità:

- a) sviluppare le capacità individuali per mezzo della navigazione a vela
- b) organizzare e realizzare, anche per conto terzi, soggiorni di navigazione per giovani che presentano disagi psico-sociali e per persone diversamente abili, svizzeri o stranieri
- c) collaborare con enti pubblici e privati, con associazioni e fondazioni svizzere e straniere che perseguono scopi e finalità affini
- d) aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano obiettivi comuni
- e) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali,
- f) svolgere le attività di navigazione di norma in mare (ossia all'estero)

### III SOCI

#### **Art. 5**

Il Sorgitore è composto da Soci Attivi, Simpatizzanti, Sostenitori e Onorari.

#### **Art. 6**

I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e i regolamenti dell'Associazione e ne fanno proprie le finalità.

#### **Art. 7**

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Comitato, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

#### **Art. 8**

Hanno diritto di voto e eleggibilità tutti i soci maggiorenni, tranne i Soci Onorari, che possono tuttavia prender parte alle Assemblee e alle discussioni.

#### **Art. 9**

I Soci Onorari sono esenti dalla tassa sociale.

#### **Art. 10**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto;
- b) per morosità, il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 30 giorni dalla scadenza, s'intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- c) per esclusione deliberata dal Comitato, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori l'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera di esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci e comunicata per iscritto all'interessato. Non è necessario indicare i motivi dell'esclusione. Il Socio escluso non può più essere riproposto.

#### **Art. 11**

I soci dimissionari od esclusi perdono ogni diritto alle prestazioni sociali come pure alle pretese sul patrimonio sociale.

## **IV ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 12**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci (Ordinaria e Straordinaria)
- b) il Comitato
- c) la Commissione di revisione dei conti

### **A - Assemblea dei Soci**

### **Art. 13**

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

### **Art. 14**

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno.

Possono venir indette Assemblee straordinarie su richiesta del Comitato o di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere comunicati a mezzo lettera, fax o e-mail a tutti i Soci con almeno 15 giorni di preavviso.

### **Art. 15**

L'Assemblea Generale (Ordinaria o Straordinaria) è validamente costituita se sono presenti almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.

In caso di non raggiungimento del quorum verrà convocata una seconda Assemblea entro i 10 giorni successivi, che potrà deliberare indipendentemente dal numero di Soci presenti.

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua e i Soci Onorari.

Qualora un Socio in regola non potesse presenziare, potrà farsi rappresentare da un altro Socio, purché in regola, conferendogli procura scritta.

Ogni Socio può rappresentare al massimo 3 altri Soci.

### **Art. 16**

L'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi e il principio del voto singolo.

In caso di parità, il voto del Presidente dell'Assemblea conterà doppio.

Su richiesta di 1/5 (un quinto) dei voti presenti o di un membro del Comitato, la votazione può essere a scrutinio segreto.

Salvo la presenza della totalità dei Soci iscritti, l'Assemblea non può deliberare su argomenti non iscritti all'Ordine del giorno.

### **Art 17**

L'Assemblea dei Soci è competente per:

- a) nominare, ad ogni sua costituzione, il proprio Presidente del giorno
- b) approvare il verbale dell'Assemblea precedente
- c) eleggere il Comitato e la Commissione di revisione dei conti
- d) adottare il rapporto di attività del Comitato
- e) discutere e approvare ogni altro argomento proposto dal Comitato
- f) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Comitato
- g) dare discarica al Comitato e alla Commissione di revisione dei conti
- h) fissare gli importi delle diverse quote associative
- i) adottare e modificare gli statuti
- j) ratificare l'esclusione di un Socio decisa dal Comitato
- k) sciogliere l'Associazione

### **B - Il Comitato**

### **Art 18**

Il Comitato è l'organo esecutivo e ha tutte le competenze che non sono espressamente devolute dallo statuto all'assemblea sociale.

Il Comitato risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

### **Art 19**

Il Comitato, eletto dall'Assemblea, è composto da 5 a 7 membri (persone fisiche) e rimane in carica per 2 anni.

I membri del Comitato sono rieleggibili.

Essi devono essere residenti nel Canton Ticino.

I membri del Comitato nominano al suo interno Presidente e Vice presidente, assegnano gli incarichi di Segretario e Tesoriere e eventuali altre mansioni.

### **Art 20**

Il Comitato può avvalersi di collaborazioni e consulenze esterne, volontarie o retribuite.

### **Art 21**

Il Comitato può dotarsi di regolamento interno.

#### **Art 22**

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta sia necessario o su richiesta di uno dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art 23**

Il Comitato è competente per:

- a) prendere tutte le misure utili al raggiungimento degli scopi perseguiti dall'Associazione
- b) nominare un Segretario e un Tesoriere
- c) esaminare i conti elaborati dal Tesoriere che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea
- d) fissare le date delle Assemblee dei Soci
- e) redigere un ordine del giorno dell'Assemblea
- f) prendere decisioni relative all'ammissione o all'esclusione di Soci
- g) designare eventuali Soci Onorari
- h) vegliare al rispetto e all'applicazione degli statuti
- i) stilare eventuali regolamenti
- j) amministrare i beni dell'Associazione
- k) assumere il personale volontario e salariato
- l) programmare l'attività dell'Associazione elaborando progetti e idee da sottoporre all'Assemblea

#### **Art 24**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Rappresentante legale.

#### **Art 25**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali è espressamente delegato dallo stesso.

#### **Art 26**

Il Segretario redige l'ordine del giorno e i verbali delle riunioni di comitato e delle assemblee, provvede alla corrispondenza, ed esegue i vari mandati attribuitigli dal Comitato.

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, predisporre la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Comitato e alla Commissione di revisione dei conti.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona, interna o esterna al Comitato.

#### **C - La Commissione di revisione dei conti**

##### **Art 27**

La Commissione di revisione dei conti viene nominata dall'Assemblea.

I Revisori dei conti sono due. Restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Potranno essere sostituiti alternativamente, o l'uno o l'altro ma non entrambi simultaneamente.

Controllano l'amministrazione e presentano il loro rapporto all'Assemblea.

I Revisori hanno diritto in ogni momento di prendere in visione i conti e i relativi documenti giustificativi e di verificare i saldi.

### **V PATRIMONIO**

##### **Art 28**

Il patrimonio sociale è alimentato:

- a) dalle quote associative, determinate annualmente dall'Assemblea;
- b) da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti e donazioni;
- c) da attività occasionali volte a raccogliere fondi da devolvere ai fini associativi;
- d) dal reddito del patrimonio stesso

##### **Art 29**

L'Associazione risponde ai propri impegni unicamente col proprio patrimonio sociale. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

##### **Art 30**

Per importi superiori a CHF 5'000.00 l'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente, e del Tesoriere. Per importi inferiori è sufficiente la firma del Tesoriere o di uno dei membri del Comitato.

##### **Art 31**

Vige l'assoluto divieto di distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

##### **Art 32**

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

## **VI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art 33**

L'Associazione potrà essere sciolta su richiesta del Comitato o della metà dei soci aventi diritto di voto, nel corso di un'Assemblea Generale Straordinaria convocata a questo proposito.

La decisione dello scioglimento richiede l'avvallo dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.

### **Art 34**

In caso di scioglimento dell'Associazione gli attivi saranno devoluti a favore di associazioni o Enti con scopi affini scelti dall'Assemblea, purché beneficiari dell'esenzione fiscale cantonale.

## **VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art 35**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda agli articoli del Codice Civile Svizzero.

### **Art 36**

Ogni contestazione relativa all'interpretazione o all'applicazione dei presenti statuti o qualsiasi controversia che metta in opposizione l'Associazione con i membri o terzi, nel quadro di attività risultanti dai presenti statuti, sarà risolta da una Commissione arbitrale con sede a Lugano, composto da tre arbitri. Ogni parte nomina un arbitro, questi ultimi designano il presidente del tribunale arbitrale.

La Commissione arbitrale decide, di regola, entro 30 giorni dalla sua nomina, dopo aver sentito le parti in un'udienza di discussione. Prima di rendere il proprio giudizio, la Commissione arbitrale ha la facoltà di chiedere che le parti presentino un breve allegato scritto conclusivo. La decisione arbitrale è definitiva, vincolante e inappellabile.

Sono escluse vie legali.

Rimangono riservati i diritti derivanti da contratti di lavoro che l'Associazione stipulerà con dei salariati.

## **VIII SOCI FONDATORI**

Cristina Lombardi (Lugano) - Claudia Lombardi (Carabietta)

Giorgio Thoeni (Purasca) - Umberto Stalder (Comano) - Michele Wirth (Bioggio)

*Carabietta, 2 Aprile 2012 (Modifica Art. 34)*